

N. 5550-4181-572-724-865-881-1037-
1038-2280-3074-3427-3770-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**ANDREOTTI**)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FORMICA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**CARLI**)

Presentato il 16 marzo 1991

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MAZZOLA, BERLANDA, COVI, MARIOTTI, RUFFINO

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 2 agosto 1989 (Stampato n. 1392)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 agosto 1989*

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, BIASCI, BONETTI, CAFARELLI, CONTU, FOTI, GARAVAGLIA, GELPI, FRASSON, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PORTATADINO, PUJIA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSINI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta

d'iniziativa del deputato ERMELLI CUPELLI

Presentata il 9 luglio 1987

Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta

d'iniziativa del deputato SAVIO

Presentata il 16 luglio 1987

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AULETA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, BRUZZANI, UMIDI SALA, DI PIETRO, NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI, SERRA, SOLAROLI, PETROCELLI

Presentata il 16 luglio 1987

Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI di MONTELERA, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BIANCHINI, BONETTI, CACCIA, COBELLIS, CONTU, DEGENNARO, DEL MESE, FIORI, FUMAGALLI CARULLI, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, VITI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 16 luglio 1987

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, CRISTONI, BABBINI, DEL BUE, DI DONATO,
COLUCCI, FINCATO, LA GANGA, TIRABOSCHI, BREDA,
PIERMARTINI, FIORINO, MUNDO**

Presentata il 17 luglio 1987

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, BERSELLI, RUBINACCI,
SERVELLO, RALLO, PARIGI, VALENSISE**

Presentata il 2 febbraio 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI WILMO, BORTOLANI, GRILLO SALVATORE, BORTOLAMI, FARACE, PATRIA, GOTTARDO, AGRUSTI, PELLIZZARI, RAVASIO, ANTONUCCI, PERANI, SARETTA, RIGHI

Presentata il 29 luglio 1988

Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERUTI, LANZINGER

Presentata il 6 dicembre 1988

—

Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta

d'iniziativa del deputato BORRUSO

Presentata il 30 marzo 1989

—

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese

(Relatore: **Mario USELLINI**)

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5550

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, per le modifiche apportate dal medesimo con la sostituzione della lettera f) al n. 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1991, N. 83

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

“ART. 1. — 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di

imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)* del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

5. Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente bollate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. Ai fini civili, fiscali e dell'applicazione del presente comma, le scritture contabili si considerano non regolarmente bollate e non vidimate quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli, oltre la fine del secondo mese successivo al termine di ciascun anno nonché dell'anno decorso dalla data di inizio di uso delle scritture di cui all'articolo 2216 del codice civile" ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

“5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati” ».

All'articolo 3:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « tre anni » e: « sei milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « due anni » e: « cinque milioni »;

al comma 1, al capoverso 2, sono aggiunte in fine le parole:
« Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni »;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2 ».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6, al comma 1, al capoverso 1, lettera f), sono aggiunte in fine le parole: « ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali ».

All'articolo 7:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole da: « 4 e 5 » fino a: « come modificati dagli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 2, 3 e 6 » e le parole da: « sempre che » fino alla fine del comma, sono soppresse.

All'articolo 8:

al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

il comma 6 è soppresso.

Decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991.

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162-bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;

b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita. ».

ARTICOLO 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. ».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare

delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. ».

ARTICOLO 4.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ARTICOLO 5.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.

2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. ».

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8.

1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. Il presente articolo non si applica alle predette violazioni allorché le stesse siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, comma primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento

l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le Commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, e 3, comma secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI — MARTELLI — FORMICA —
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 4181

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — È punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non versa all'Erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, se l'ammontare delle ritenute non versate nel periodo d'imposta è superiore a dieci milioni.

La punibilità è esclusa quando i versamenti, comprensivi degli interessi e della soprattassa di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, siano effettuati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta ».

ART. 2.

1. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la disposizione di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applica anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge ove il versamento sia stato eseguito o si esegua nel termine di novanta giorni da tale data. Se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

N. 572

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non è punibile penalmente chi provvede ad eseguire i versamenti omessi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

N. 724**ART. 1.**

1. Per mancato versamento all'erario delle ritenute effettivamente operate, punito dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, s'intende anche il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno solare eseguito dopo il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai versamenti delle ritenute operate nel corso dell'anno 1985 e precedenti.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Il sostituto d'imposta che per qualsiasi causa, anche colposa, non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o d'imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata qualora tale somma sia superiore a cinque milioni di lire. Tuttavia non si considera omesso il versamento di ritenute effettuato entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

2. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in quanto compatibili.

ART. 3.

1. L'articolo 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 865
—**ART. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, chiunque non versa all'erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, se l'ammontare delle ritenute effettivamente operate e non versate è superiore ad un milione di lire ».

2. La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

N. 881**ART. 1.**

1. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore della presente legge, la pena della reclusione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applica quando i versamenti all'erario delle ritenute effettivamente operate dal sostituto di imposta, a titolo di acconto o di imposta, siano stati effettuati entro un mese dal termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il loro ammontare non sia superiore a lire cinque milioni.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa pari alla metà della somma non versata, oltre agli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sostituti di imposta che entro un mese dal termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versano le ritenute di imposta effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, per un importo massimo di lire cinque milioni, si applica la sola multa di cui al comma precedente, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e che a loro carico non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi;

c) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

d) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

f) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

g) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare il risultato della dichiarazione.

2. Se i fatti previsti alle lettere a), c), d), e), f) e g) sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.

3. Ai fini del comma 2 sono di lieve entità quei fatti che non siano stati ripetuti più volte nel corso di un unico esercizio e il cui valore non sia superiore a lire venticinque milioni di imponibile o al 2 per cento dell'imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata ».

ART. 4.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto comporta:

a) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

b) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale, e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

c) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

d) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

e) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissari di borsa;

f) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.

3. Le pene accessorie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si applicano ai sostituti d'imposta nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 ».

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1037
—**ART. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da 2 mesi a 3 anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, chiunque omette di versare all'erario, oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza, le ritenute operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a lire un milione e al 5 per cento del versamento da eseguire ».

2. Allo stesso articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non è punibile chi provvede ad eseguire i versamenti omessi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, sempreché la violazione non sia stata contestata e non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

ART. 2.

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le soprattasse di cui al primo comma sono ridotte alla metà se il versamento diretto viene eseguito entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza ».

N. 1038**ART. 1.**

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, o presentata ad un ufficio incompetente, o non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

2. Chiunque versa all'erario con un ritardo superiore ad un mese rispetto alla scadenza del termine prescritto, le ritenute effettivamente operate, a titolo d'acconto o d'imposta, sulle somme pagate, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un ottavo ad un quarto della somma non versata, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate ispezioni o verifiche.

3. Se il versamento è omesso, ovvero se viene eseguito col ritardo di cui al comma 2, ma a seguito della constatazione della violazione o dell'inizio di ispezioni o verifiche, si applica la pena della reclusione da quattro mesi a sei anni e la multa dalla metà al doppio della somma non versata.

4. Se i ritardi e le omissioni di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ad importi complessivamente non superiori a lire 25.000.000 nel corso di un anno, e al cinque per cento delle somme su cui doveva nello stesso anno essere operata la ritenuta, non si dà luogo all'irrogazione delle sanzioni di cui sopra ».

ART. 2.

1. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche nel caso in cui il reato sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

N. 2280

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È omesso il versamento delle ritenute di cui al comma precedente se eseguito oltre il mese successivo al termine stabilito per la dichiarazione dei redditi e sempre che l'ammontare delle ritenute non versate sia complessivamente superiore a 10 milioni di lire ».

N. 3074
—**ART. 1.**

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, omette di versare all'erario le ritenute operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinque milioni per periodo di imposta.

2. Il ritardo del versamento inferiore a giorni trenta dalla scadenza prefissata dalla legge e la omissione inferiore a cinque milioni sono puniti con la sanzione amministrativa pari all'intero ammontare della somma non versata ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha valore retroattivo in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

N. 3427**ART. 1.**

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, ove l'importo complessivo per il periodo di imposta di riferimento superi lire cinque milioni, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Non è punibile penalmente chi esegue il versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, anche se nel frattempo sia intervenuta verifica ».

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

ART. 2.

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,

sono raddoppiate qualora il versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza.

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Il versamento all'ufficio postale deve avvenire entro lo stesso termine previsto per il versamento diretto all'esattoria delle imposte dirette ».

N. 3770

ART. 1.

1. Il numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« 7) essendo titolare di reddito di lavoro autonomo o d'impresa redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad esse allegate dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura superiore ad un terzo ed a lire duecento milioni il risultato netto della dichiarazione. Se l'alterazione è inferiore si applica la pena prevista dall'ultimo comma aumentata fino a otto volte ».